

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta n° 278/2012 ai sensi dell'Art.55 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di coordinamento, progettazione, organizzazione, realizzazione di attività di Media Relations Internazionali nel mondo ed in particolare nelle zone strategiche per Expo 2015 S.p.A.

SCHEMA DI CONTRATTO TRA

Expo 2015 S.p.A., con sede legale in, p. IVA, in persona dell'..... e legale rappresentante..... domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "EXPO",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, p. IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa" ed insieme ad EXPO, le "Parti";

PREMESSO CHE

- a) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura aperta, indetta da EXPO per lo svolgimento del servizio di coordinamento, progettazione, organizzazione, realizzazione di attività di Media Relations Internazionali nel mondo ed in particolare nelle zone strategiche per EXPO, come dettagliate nell'art. 1 del Capitolato Tecnico di gara, allegato al presente contratto sub n. III;
- b) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto nonché la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- c) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Offerta Economica; Allegato "II" – Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato Tecnico e chiarimenti inviati da EXPO nel corso della procedura – Allegato "IV"- Disciplinare di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Gli allegati al presente contratto, le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
 - a) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - b) dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da EXPO prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da EXPO.

Articolo 2

Oggetto della prestazione

1. EXPO affida all'Impresa, che accetta, lo svolgimento del servizio di coordinamento, progettazione, organizzazione, realizzazione di attività di Media Relations Internazionali nel mondo ed in particolare nelle zone strategiche per EXPO, come dettagliate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica (di seguito per brevità indicati quali i "Servizi").
2. L'Impresa si impegna a fornire ad EXPO, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi previsti dall'art. 1, lettere A) e B) nonché dall'art. 2 del Capitolato Tecnico, a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo pari ad Euro _____, oltre IVA (oneri della sicurezza pari ad Euro 0,00), così determinato a seguito del ribasso offerto dall'Impresa nell'ambito della procedura di cui alla lett. a) delle premesse.
3. L'Impresa prende atto ed accetta espressamente che il ____ % dell'importo complessivo di cui al precedente articolo 2.2. sarà corrisposto da EXPO attraverso la veicolazione dell'immagine pubblicitaria dell'Impresa, secondo la disciplina prevista dall'art. 11 del Capitolato Tecnico e dall'art. 5 del presente contratto.
4. L'Impresa si impegna altresì a fornire ad EXPO, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni indicate nell'art. 1, lett. C) del Capitolato Tecnico di volta in volta programmate, richieste ed autorizzate da EXPO ai sensi del successivo art. 4.
5. Prima dell'inizio di ogni attività prevista in esecuzione al presente contratto, l'Impresa dovrà essere munita di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, l'esecuzione di tutte le attività indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato III).

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il presente contratto terminerà decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 4

Esecuzione del contratto

1. Per i contenuti dei Servizi e le tipologie delle attività che l'Impresa dovrà eseguire, si fa espresso rinvio all'offerta tecnica ed al Capitolato Tecnico (allegati II e III), che costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. L'Impresa è tenuta ad erogare con continuità a favore di EXPO le attività di elaborazione e quotidiane previste dall'art. 1, rispettivamente alla lettera A) ed alla lettera B) del Capitolato Tecnico.

3. In riferimento alle attività di cui al precedente articolo 4.2., l'Impresa dovrà in ogni caso svolgere le attività minime previste dall'art. 2 del Capitolato Tecnico e presentare ad EXPO, con cadenza trimestrale, una relazione con la descrizione degli obiettivi e dei risultati raggiunti. Inoltre, le mailing list ed i data base creati per lo svolgimento dell'attività all'estero da parte dell'Impresa, dovranno essere sempre a disposizione di EXPO.
4. In riferimento alle attività di cui all'art. 1, lettera C) del Capitolato Tecnico, EXPO, tramite la Direzione Media Relations, fornirà all'Impresa il brief relativo alle attività da svolgere almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data prevista per l'evento mediatico richiesto.
5. L'Impresa si impegna, entro 10 (dieci) giorni solari dalla consegna del brief di cui al precedente paragrafo, a fornire ad EXPO una proposta completa comprensiva del budget e dei preventivi appropriati e dettagliati concernenti l'evento richiesto da EXPO.
6. Entro 4 (quattro) giorni solari dal ricevimento della proposta di cui al paragrafo precedente, EXPO potrà accettare la proposta formulata dall'Impresa oppure fornire alla stessa le indicazioni necessarie per apportare alla proposta le opportune modifiche.
7. Entro i successivi 2 (due) giorni solari dal ricevimento delle indicazioni di cui al precedente paragrafo, l'Impresa dovrà procedere all'elaborazione delle modifiche richieste da EXPO, che dovranno essere approvate da EXPO entro i successivi 2 (due) giorni solari.
8. Qualora EXPO non reperi soddisfacenti le modifiche e le integrazioni apportate dall'Impresa ai sensi del precedente paragrafo, EXPO avrà la facoltà di attivare incarichi esterni per lo svolgimento degli eventi mediatici di cui al precedente art. 4.4., a spese dell'Impresa.
9. In casi di particolare urgenza, le scadenze temporali di cui ai precedenti paragrafi saranno di volta in volta definite in accordo con EXPO rispetto alle diverse fasi ed azioni dei progetti. In tali casi, l'Impresa non potrà rifiutarsi di prestare le attività richieste da EXPO.
10. L'approvazione formale da parte di EXPO della proposta di cui all'articolo 4.5. che precede costituisce autorizzazione alla realizzazione dell'Evento mediatico ed alla relativa spesa. L'Impresa è responsabile della rendicontazione delle spese effettuate per la realizzazione delle attività richieste ed approvate da EXPO.
11. In riferimento alle attività di cui al precedente art. 4.4., l'Impresa dovrà fornire ad EXPO, su indicazione di quest'ultima, tutti i servizi ad esse strettamente connessi, anche se non compresi nell'elenco esemplificativo di cui all'art. 1, lettera C) del Capitolato Tecnico, ma reputati a giudizio insindacabile di EXPO necessari allo svolgimento ed al buon esito dei servizi oggetto del presente contratto.
12. In riferimento alle attività oggetto del presente contratto, EXPO si riserva la facoltà di esercitare propri controlli sull'operato dell'Impresa.

Articolo 5

Diritti di sponsorizzazione

1. A fronte della percentuale di corrispettivo prevista all'art. 2.3. del presente contratto, determinata a seguito dell'offerta presentata dall'Impresa nell'ambito della procedura di cui alla lett. a) delle premesse, EXPO concede all'Impresa la qualifica speciale di "Official Supplier & Provider".

2. La qualifica prevista dall'art. 5.1. che precede permette all'Impresa di accedere a benefici di visibilità della sua immagine pubblicitaria per tutta la durata del presente contratto ed a benefici legati a pacchetti di hospitality durante lo svolgimento dell'Esposizione universale che si terrà a Milano tra il 1 maggio ed il 31 ottobre 2015.
3. La qualifica prevista dall'art. 5.1. che precede, in particolare, consentirà all'Impresa di godere dell'esposizione del logo della stessa in un'apposita sezione del sito internet Expo 2015 (www.expo2015.org) dedicata agli Official Suppliers & Providers, con relativo link al sito web dell'Impresa.
4. Previa formale autorizzazione di EXPO, inoltre, l'Impresa potrà godere della concessione del logo ufficiale di Expo Milano 2015 in occasione di simposi, seminari e conferenze organizzati dall'Impresa con lo scopo di promuovere la conoscenza dell'Esposizione universale di Milano 2015 e la relativa attività svolta dall'Impresa. In tali occasioni, l'Impresa dovrà ottenere il preventivo benestare di EXPO sul materiale scritto e grafico predisposto dall'Impresa.
5. L'Impresa avrà diritto a citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum le attività svolte a favore di EXPO, purché tale citazione non violi alcun obbligo di riservatezza ed utilizzi la sola dizione di "Official Supplier & Provider di Expo 2015".
6. L'impresa avrà a sua disposizione n. 1.000 (mille) biglietti Premium/VIP gratuiti di ingresso all'Esposizione universale di Milano 2015 per i propri dipendenti e/o clienti. I vantaggi ed i servizi legati ai biglietti Premium/VIP saranno definiti successivamente nel piano di Ticketing Expo Milano 2015, attualmente in corso di predisposizione da parte di EXPO.
7. Resta inteso tra le Parti che ciascuna prestazione di sponsorizzazione a favore dell'Impresa sarà oggetto di preventivo e dettagliato accordo tra le Parti in quanto a valorizzazione e contenuti della prestazione stessa.
8. In riferimento all'importo percentuale di corrispettivo previsto all'art. 2.3. del presente contratto, EXPO fatturerà all'Impresa i costi relativi alle attività di sponsorizzazione di cui al presente articolo, mentre l'Impresa fatturerà contemporaneamente ad EXPO i costi delle attività erogate per la medesima percentuale di corrispettivo. Le fatturazioni di EXPO e dell'Impresa saranno quindi contestuali, in modo che, in relazione all'importo di corrispettivo previsto all'art. 2.3. del presente contratto, le fatture dell'Impresa ad EXPO e le fatture di EXPO all'Impresa siano pagate mediante compensazione, sul presupposto di una operazione permutativa ex art. 1552 c.c..

Articolo 6

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Per il raggiungimento delle finalità previste nel Capitolato Tecnico (Allegato III), l'aggiudicatario dovrà disporre del personale indicato nell'offerta tecnica (Allegato II).
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte e si farà carico delle responsabilità civili per danni, delle necessarie assicurazioni sui beni che ne necessitano, degli oneri previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato per l'esecuzione del presente contratto.
3. L'Impresa si obbliga, in particolare, a:
 - mettere in atto tutte le attività necessarie e richieste per la migliore esecuzione delle attività di cui ai precedenti articoli 4.2 e 4.3., nonché per la migliore riuscita di ciascuna iniziativa ed evento programmato ai sensi del precedente art. 4.4.;

- garantire l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto in stretto contatto con EXPO secondo le indicazioni, i tempi e le esigenze da questa rappresentati;
 - riconoscere ad EXPO la proprietà dei lavori eseguiti e/o prodotti nell'ambito delle attività svolte per l'esecuzione del presente contratto;
 - trasferire ad EXPO tutta la documentazione e le metodologie utilizzate per l'esecuzione del presente contratto;
 - adempiere, a propria cura e spese, con diligenza e correttezza, a tutte le obbligazioni stabilite dal contratto;
 - trasferire ad EXPO, a seguito dello svolgimento di ciascun evento mediatico di cui all'art. 4.4., tutta la documentazione inerente il servizio, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettuate per l'espletamento delle attività svolte;
 - ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base a disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. E' a carico dell'Impresa la responsabilità per danni provocati a cose, dal personale impiegato o dai mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'incarico (di proprietà dell'Impresa o di terzi), e persone (dipendenti o terzi), che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio richiesto.
4. L'esecuzione dell'appalto aggiudicato all'Impresa è regolata, oltre che dalle norme del presente contratto, da tutte le leggi statali e regionali vigenti che l'Impresa, con la firma del presente contratto, dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi all'osservanza delle stesse. Ricade, quindi, esclusivamente sull'Impresa, l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanati, anche successivamente alla stipula del presente contratto, dalle Autorità in materia di prevenzione incendi, sicurezza ed igiene sul lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., e dai regolamenti delle singole sedi ospitanti gli eventi mediatici previsti ai sensi dell'art. 4.4 del presente contratto.
5. In particolare, le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. I costi della sicurezza, ove previsti, relativi alle misure da adottare per eliminare o, qualora ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, sono a carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna fin d'ora, nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, ad adempiere a tutti gli obblighi di sicurezza posti a suo carico dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli previsti dal d.lgs. n. 81/08, dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 89/391/CEE e, comunque dalla normativa vigente nel luogo in cui verranno erogati i Servizi. In particolare, l'Impresa dovrà curare l'attuazione, sotto la propria responsabilità esclusiva, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, in osservanza alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza, igiene del lavoro e antincendio e si assume ogni responsabilità ad ogni effetto, sia verso i propri dipendenti che verso i terzi, per qualsiasi infortunio che si dovesse verificare durante l'esecuzione dei lavori/servizi oggetto del presente contratto e dei relativi allegati. L'impresa si impegna a comunicare ad EXPO, i dati che verranno richiesti e a trasmettere la relativa documentazione, ai fini dell'adempimento, in particolare, agli obblighi di cooperazione e coordinamento sanciti dall'art. 26 del d. lgs n. 81/08. In riferimento alle

attività previste dall'art. 1, lett. C) del Capitolato Tecnico, gli oneri relativi alla sicurezza saranno determinati di volta in volta sulla base delle attività effettivamente richieste ed approvate da EXPO. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito nel presente articolo da parte dell'Impresa, EXPO avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta all'Impresa e di richiedere alla stessa il risarcimento dei danni.

6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra EXPO e gli addetti ai vari servizi in quanto, questi ultimi, sono alla esclusiva dipendenza dell'Impresa o di terzi in regime di rapporto contrattuale con lo stesso, e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questo.
7. L'Impresa indicherà, tra le proprie risorse, un account executive e referente unico delle attività contrattuali, affinché EXPO, che ne dovrà approvare il nominativo, nella persona del proprio referente della Direzione Media Relations, possa fare riferimento a questo per ogni aspetto riguardante la prestazione dei Servizi.

Articolo 7 Subappalto

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende/intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 8 Penali

1. In caso di mancata effettuazione delle attività minime previste dall'art. 4.3. del presente contratto da parte dell'Impresa, EXPO applicherà ai danni dell'Impresa una penale di importo pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni attività non eseguita.
2. In caso di mancata effettuazione delle attività previste dall'art. 4.4. del presente contratto da parte dell'Impresa, EXPO applicherà ai danni dell'Impresa una penale di importo pari ad Euro 4.000,00 per ogni attività richiesta da EXPO e non eseguita dall'Impresa.
3. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti agli articoli 2 e 4 del Capitolato Tecnico, EXPO applicherà ai danni dell'Impresa una penale di importo pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di cinque giorni.
4. In caso di impiego da parte dell'Impresa di risorse non indicate in sede di offerta senza previa autorizzazione di EXPO, EXPO applicherà ai danni dell'Impresa una penale di importo pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di utilizzo di risorse diverse da quelle indicate in sede di offerta, ma di comprovata pari professionalità rispetto a quelle indicate in sede di offerta, fino ad un massimo di 3 giorni.
5. In caso di impiego da parte dell'Impresa di risorse non indicate in sede di offerta senza previa autorizzazione di EXPO, EXPO applicherà ai danni dell'Impresa una penale di importo pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di utilizzo di risorse diverse da quelle indicate in sede di offerta che siano di comprovata minore professionalità rispetto a quelle indicate in sede di offerta, fino ad un massimo di 3 giorni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale la stessa si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

7. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti paragrafi, EXPO si riserva di richiedere all'Impresa il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento dell'Impresa.
8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere ad EXPO il costo di eventuali oneri che EXPO dovrà affrontare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano comunque ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
9. EXPO, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 15 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ai danni dell'Impresa, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, ivi compresi i corrispettivi maturati dall'Impresa.
10. E' fatto salva la possibilità per EXPO di ricorrere, in caso di inadempimento al presente contratto dell'Impresa, all'esecuzione del contratto in danno dell'Impresa stessa, con facoltà di EXPO di far eseguire il servizio a soggetti terzi, addebitandone all'Impresa i relativi costi.

Articolo 9

Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto, il corrispettivo per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, lettere A) e B), nonché delle attività previste dall'articolo 2 del Capitolato Tecnico, sarà corrisposto a corpo, mediante il pagamento di ratei trimestrali posticipati.
2. La fatturazione di cui al precedente paragrafo da parte dell'Impresa dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale posticipata.
3. I pagamenti saranno effettuati da EXPO a mezzo di bonifico bancario entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla fine del mese di ricezione della relativa fattura emessa dall'Impresa da parte di EXPO, previa acquisizione del parere di conformità del Direttore della Direzione Media Relations e della documentazione attestante il versamento da parte dell'Impresa delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti in ottemperanza alle norme di legge.
4. In riferimento alle attività di cui all'articolo 1, lettera C), nonché all'attività previste dall'art. 3 del Capitolato Tecnico, EXPO corrisponderà all'Impresa i costi delle singole prestazioni effettivamente erogate dall'Impresa previa autorizzazione da parte di EXPO, alla stregua degli articoli 4 e 5 del Capitolato Tecnico.
5. Le singole prestazioni erogate dall'Impresa comprese nelle attività di cui al precedente paragrafo, dovranno essere rendicontate sulla base degli oneri effettivamente sostenuti dall'Impresa.
6. I prezzi indicati per le singole prestazioni di cui al precedente art. 9.5. dovranno essere comprensivi di trasporto, consegna e messa in opera; i prezzi inerenti l'erogazione dei singoli servizi dovranno essere comprensivi degli oneri di sicurezza, previdenziali, assicurativi e fiscali, nonché delle spese di trasferimento del personale addetto ai servizi medesimi che restano a totale carico dell'Impresa, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti di EXPO.

7. Le spese derivanti dagli spostamenti degli organizzatori e del personale impiegato necessario all'espletamento dei Servizi oggetto del presente contratto sono escluse dalla rendicontazione.
8. La liquidazione delle attività di cui ai precedenti articoli 9.1 e 9.5. avverrà in una unica soluzione a seguito di presentazione di apposita rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall'account executive dell'Impresa, di relativa fattura emessa secondo le modalità di legge, e di una dettagliata relazione sull'attività svolta, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante e dall'account executive dell'Impresa, contenente la descrizione delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti.
9. Al fine di provvedere ai pagamenti previsti per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 9.1 e 9.5., EXPO verificherà la rispondenza di quanto prodotto e consegnato dall'Impresa sulla base della documentazione presentata in un tempo massimo di 30 (trenta) giorni dall'invio della predetta documentazione. Trascorso inutilmente tale periodo, i servizi prestati si intenderanno approvati ai fini della loro liquidazione.
10. In casi eccezionali e per eventi rientranti nelle attività di cui all'art. 1, lett. C) del Capitolato Tecnico di elevata complessità e rilievo, anche economico, EXPO potrà autorizzare pagamenti anticipati, in misura comunque non eccedente il 20% dell'importo del singolo evento richiesto ed approvato.

Articolo 10

Fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ciascuna fattura predisposta dall'Impresa in virtù dell'avvenuta esecuzione delle attività di cui al presente contratto, dovrà contenere il riferimento al contratto stesso, l'indicazione dell'attività svolta, la sua rendicontazione ed i relativi costi e dovrà essere intestata ad Expo 2015 S.p.A., Via Rovello 2 ed ivi spedita per la liquidazione alla c.a. della Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo – Via Rovello 2, 20121 Milano.
2. L'importo delle fatture verrà pagato da EXPO entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla fine del mese di ricezione della relativa fattura emessa dall'Impresa da parte di EXPO. Gli estremi del conto corrente bancario su cui saranno accreditati i corrispettivi contrattualmente previsti sono i seguenti: _____, con sede a _____, Via _____, codice IBAN _____. Le persone delegate dall'Impresa ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti: _____.
3. Con la stipula del presente contratto, l'Impresa assume, pena la nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. Il contratto sarà risolto di diritto se le transazioni verranno eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.
4. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad EXPO, le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

6. L'Impresa si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad EXPO ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di ** della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 11

Aumento e Integrazione

1. L'Impresa prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che EXPO si riserva la facoltà di apportare un aumento ovvero integrazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più dello stanziamento economico complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni stabilite nel presente contratto e nei suoi allegati.

Articolo 12

Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con EXPO e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, EXPO avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero per ciò derivare ad EXPO.
6. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione ad EXPO.

Articolo 13

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, e risorse di questi ultimi, ad EXPO, al

suo personale, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

3. L'Impresa è, altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne EXPO da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti.
4. A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, l'Impresa ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito, a tale stregua, da EXPO.

Articolo 14

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla EXPO ai sensi di legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72.

Articolo 15

Cauzione

1. La cauzione di cui alla lett. b) delle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante _____ emessa da _____, sarà svincolata secondo quanto stabilito dall'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa deduzione di crediti di EXPO verso l'Impresa.
2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
4. EXPO ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. EXPO ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. In ogni caso, l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui EXPO si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di EXPO.
7. In caso di inadempimento a tale obbligo EXPO ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 16

Variazioni, Recesso del servizio e inadempimento

1. EXPO si riserva di concordare, con l'Impresa, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di esecuzione del presente contratto.
2. EXPO si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile od inopportuna la continuazione.
3. Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte di EXPO, di apposita comunicazione scritta all'Impresa a mezzo di raccomandata a/r.
4. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della comunicazione prevista dal paragrafo precedente.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per EXPO.
6. EXPO, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a corrispondere all'Impresa unicamente gli importi relativi alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
7. EXPO accerta la conformità delle prestazioni rese dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali.
8. EXPO provvede all'immediata contestazione all'Impresa di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'Impresa potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla formale contestazione via fax.
9. Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato da EXPO per cause non imputabili all'Impresa.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. L'applicazione delle penali non preclude il diritto di EXPO di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
12. EXPO si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Impresa. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto o di prestazione del servizio insufficiente, EXPO procederà a fissare all'aggiudicatario un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

13. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 17

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

1. L'Impresa assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 196/03 e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Decreto suddetto, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Impresa terrà indenne EXPO da qualsiasi danno, pretesa, onere o spesa che dovesse derivare alla stessa in conseguenza di proprie violazioni della succitata normativa.

Articolo 19

Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 20

Risoluzione per inadempimento

1. Il presente contratto potrà essere risolto nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati dall'Impresa, allorquando la stessa abbia ricevuto da EXPO, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario e la stessa non abbia ottemperato entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni.
2. In tal caso, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di EXPO e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, oltre il risarcimento del maggior danno ed all'applicazione di una penale ai danni dell'Impresa pari al 10% dell'importo residuo del contratto, dedotti gli importi relativi alle penali già applicate per l'inadempimento che ha comportato la risoluzione del contratto.

Articolo 21

Clausola Risolutiva Espressa

1. Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa, senza bisogno di previa diffida, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
 - gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale, per le attività di cui all'art. 1, lettere A) e B) del Capitolato Tecnico, o dei singoli eventi media previsti ai sensi dell'art. 1, lett. C) del Capitolato Tecnico;
2. Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
 - esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
 - non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
 - mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
 - utilizzo di risorse non indicate in sede di offerta senza previa autorizzazione di EXPO, oltre i termini previsti dai paragrafi 4 e 5 del precedente art. 8;
 - reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
 - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di EXPO;
 - mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 13;
 - cessione dell'azienda, cessazione dell'attività dell'Impresa, ovvero nel caso in cui l'Impresa sia soggetta a concordato preventivo o a fallimento;
 - nel caso previsto all'art. 6.5;
 - nel caso previsto all'art. 10, paragrafo 5;
 - nel caso previsto all'art. 22.
3. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di EXPO, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva e sarà applicata ai danni dell'Impresa una penale di importo pari al 10% dell'importo residuo del contratto, fatto salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente e dedotti gli importi relativi alle penali già applicate per l'inadempimento che ha comportato la risoluzione del contratto.
4. La risoluzione darà diritto ad EXPO di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Impresa, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti da EXPO rispetto a quanto previsto nel presente contratto.
5. In caso di fallimento dell'Impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, EXPO si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,

risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i..

Articolo 22

Modello di organizzazione, gestione e controllo e codice etico di EXPO

1. L'Impresa dichiara di aver preso atto del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di EXPO, pubblicati sul sito internet <http://www.expo2015.org/tenders/area-documentale>, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte dall'Impresa con la sottoscrizione del presente contratto.
2. Il mancato rispetto ad opera dell'Impresa delle disposizioni previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico di EXPO, comporterà le conseguenze previste dal precedente art. 21.

Elenco allegati:

Allegato "I" – Offerta Economica;

Allegato "II" – Offerta tecnica;

Allegato "III" - Capitolato tecnico e chiarimenti inviati da EXPO nel corso della procedura;

Allegato "IV" – Disciplinare di gara

Milano, li _____

EXPO S.p.A. L'Impresa
L'Amministratore Delegato

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 del cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 6- Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 7 – Subappalto

Articolo 8 – Penali

Articolo 10 – fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 11 – Aumento e integrazione

Articolo 12 - Obblighi di riservatezza

Articolo 13 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 15 - Cauzione

Articolo 16– Variazioni, recesso e inadempimento

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 - Foro esclusivo

Articolo 21 – Clausola risolutiva espressa

Milano, li _____

L'Impresa

Il Legale Rappresentante
